

## ASSICURAZIONE IN SINTESI

Con la legge n. 493 del 1999 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale del lavoro svolto in casa per la cura del nucleo familiare e ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Da marzo 2001 è quindi obbligatoria l'iscrizione presso l'INAIL per le persone (donna o uomo) che:

- ⇒ hanno un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni
- ⇒ svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano
- ⇒ non sono legate da vincoli di subordinazione
- ⇒ prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.

Tra i soggetti obbligati ad iscriversi rientrano anche:

- ⇒ i pensionati che non hanno superato i 65 anni
- ⇒ i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- ⇒ tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze che sono in attesa di prima occupazione)
- ⇒ gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano
- ⇒ i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- ⇒ i lavoratori in mobilità
- ⇒ i lavoratori stagionali, temporanei ed a tempo determinato

Anche coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2017, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (vedi sopra), dovranno pagare il premio assicurativo per l'intero importo di 12,91 euro. L'assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2017).

In caso di infortunio bisogna rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni sanitarie, precisando che si tratta di infortunio domestico.

A guarigione clinica avvenuta, se l'infortunato:

- ritiene, su parere medico, che dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi in ambito domestico
- è in regola con il pagamento del premio annuo o ha presentato l'autocertificazione prevista per l'iscrizione dei soggetti che hanno diritto all'esonero dal versamento del premio
- possiede i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell'attività)

deve presentare all'INAIL domanda per la liquidazione della rendita.

Nell'assicurazione rientra anche l'infortunio mortale. In tale ipotesi, i superstiti aventi diritto (coniuge e figli fino al 18° anno di età; fino al 26° anno se viventi a carico e regolarmente iscritti a un corso di studio e se inabili finché dura l'inabilità; in mancanza di coniuge e figli i genitori se viventi a carico, i fratelli e le sorelle se viventi a carico e conviventi con il soggetto assicurato) dovranno presentare domanda per la corresponsione della rendita, dell'assegno funerario, nonché del beneficio "una tantum".

In caso di mancata concessione della rendita, l'assicurato o il superstite avente diritto può presentare ricorso alla sede Inail che ha emanato il provvedimento per posta elettronica certificata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, nel caso di presentazione a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta. La sede stessa provvederà al suo successivo inoltro al Comitato amministratore del fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento e comunque non oltre il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 19 del decreto ministeriale del 15 settembre 2000.

Il premio dell'assicurazione - di euro 12,91 - è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi questi requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo IRPEF non superiore a 4.648,11 euro all'anno
- e
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo IRPEF non supera i 9.296,22 euro all'anno.

I soggetti in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare l'apposito modulo pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it) che deve essere consegnato, debitamente compilato e sottoscritto, a una qualsiasi sede locale Inail, a un patronato o alle associazioni delle casalinghe, a cui ci si può rivolgere anche in caso di difficoltà nella compilazione.

La legge prevede l'applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l'obbligo di versare il premio.

Le ricordiamo, infine, che potrà ritirare, presso qualsiasi sede locale Inail, un opuscolo informativo sull'assicurazione, consultabile anche sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it).